



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	8375_2024
Data di Arrivo		Data di Partenza	30/09/2024
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi PEC Ordini

Ai	Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Indirizzi PEC Federazioni

Agli	Iscritti
	Tramite le Segreterie degli Ordini Territoriali

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
E_mail	Loro indirizzi mail

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA1E	26	2024	MU	BB
Oggetto:	Adempimenti formativi e attività disciplinari.				

Gentili/Egregi Presidenti,

in riferimento alla ormai giunta scadenza del 15 settembre 2024 per la verifica della regolarità formativa relativa al triennio 2020/2022, si desidera fornire delle indicazioni procedurali per avviare con serenità le fasi successive legate all'accertato illecito disciplinare.

- 1) Il Consiglio dell'Ordine Territoriale, verificata la regolarità dell'adempimento dell'obbligo formativo per il triennio 2020/2022, forma un elenco completo e dettagliato dei soggetti dichiarati "irregolari" e lo trasmette, senza indugio e formalmente, al Consiglio di Disciplina Territoriale. Ciò perché il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.
- 2) Al ricevimento dell'elenco di cui sopra, il Presidente del Consiglio di Disciplina valuta ogni singola segnalazione di illecito disciplinare e, riscontrata la "non evidente infondatezza" dell'esposto, assegna, con proprio decreto e tramite processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Disciplina, la valutazione del procedimento al Collegio di Disciplina.

Il Collegio di disciplina è composto da tre membri designati dal Presidente del Consiglio di Disciplina, dei quali un membro con funzione di Presidente (il più anziano di iscrizione o di età nel caso di componente non iscritto all'Albo) ed un membro con funzione di Segretario (il più giovane di iscrizione o di età nel caso di componente non iscritto all'Albo) ed è l'organo deputato alla trattazione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 37 e seguenti della Legge n° 3/1976 e degli artt. 26 e 27 del DPR n° 350/1981.

Del Collegio di Disciplina può far parte lo stesso Presidente del Consiglio di Disciplina che, in tal caso, presiederà pure il Collegio.

Il Presidente del Collegio di Disciplina valuterà la sussistenza o meno di cause di incompatibilità dei componenti il medesimo Collegio rispetto al caso trattato; in caso di riscontro di cause di incompatibilità di uno o più componenti del Collegio verrà chiesto al Presidente del Consiglio di Disciplina la sostituzione del componente.

- 3) Quando il Presidente del Collegio di Disciplina ravvisa i presupposti per l'azione disciplinare, attiva il procedimento disciplinare nominando, tra i membri del Collegio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Collegio i fatti per cui si procede.



- 4) Il Collegio, udito il relatore, delibera l'apertura del procedimento disciplinare definendo gli addebiti e procedendo alla convocazione formale dell'incolpato con "invito a comparire". La contestazione dell'addebito costituisce comunicazione di avvio del procedimento. L'invito a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina è comunicato all'interessato almeno trenta giorni liberi prima della data fissata per la comparizione e deve contenere:
 - *le generalità dell'interessato;*
 - *la menzione circostanziata degli addebiti;*
 - *l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione con l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione dell'interessato, si procederà in sua assenza;*
 - *il termine, non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione dell'invito a comparire, entro il quale l'interessato potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare eventuali memorie e documenti;*
 - *la data e la sottoscrizione del Presidente del Collegio di Disciplina.*
- 5) Il Collegio di Disciplina, alla data della comparizione, udito l'interessato ed esaminati eventuali documenti e memorie, delibera a maggioranza dei componenti. Nel caso in cui l'interessato non si presenti alla data della comparizione ovvero non faccia pervenire alcun documento o memoria difensiva ovvero ancora non dimostri un legittimo impedimento, si procederà comunque ed in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio di Disciplina.
- 6) La decisione del Collegio di Disciplina in materia disciplinare è notificata entro trenta giorni all'interessato, al Presidente del Consiglio di Disciplina, al Consiglio dell'Ordine Nazionale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del Distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine Territoriale ed al Ministero della Giustizia.
- 7) La decisione costituisce chiusura del procedimento disciplinare. Il relativo fascicolo viene archiviato a cura del Consiglio di Disciplina in apposita Sezione Giurisdizionale dell'archivio del Consiglio dell'Ordine Territoriale.
- 8) Il Presidente del Consiglio di Disciplina trasmette i provvedimenti adottati al Presidente del Consiglio Consiglio dell'Ordine Territoriale il quale, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della decisione all'interessato¹, procede all'inserimento del dispositivo del provvedimento nel fascicolo personale dell'iscritto ed annota il procedimento disciplinare nell'Albo a norma del comma 1, dell'art. 3 del DPR n° 137/2012.

Anche se in alcuni casi non espressamente riportato dalle norme, per ogni passaggio sopra indicato è opportuno dare evidenza redigendo appositi verbali sottoscritti dagli interessati.

Si porgono,
cordiali saluti,

Il Presidente
Mauro Uniformi, Dottore Agronomo



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

¹ Si fa presente che ai sensi dell'art.54 della Legge n.3_1976, " ...Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'articolo 52, il ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ha effetto sospensivo..."

L'effetto sospensivo non si applica per i casi previsti dall'art.41 della Legge n.3_1976.